

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio nº

2517 del

16/04/20152 @ MAG. 2015

Prot no

201405438 del

17/12/2014

Ditta proponente

Iezzi Umberto

Oggetto

Coltivazione cava di sabbia

Comune dell'intervento

TORINO DI SANGRO

Località Piana Sodero fg 6 pt 339, 340, 341.

Tipo procedimento

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20

del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

All IV punto 8 lett"i"

Presenti

(in seconda convocazione)

Direttore

avv. C. Gerardis (Presidente)

Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA

ing. G. Misantoni

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

ing. G. Misantoni

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

Dirigente Servizio Politiche del Territorio

ing. E. Faieta

Dirigente Politiche Forestali:

Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali

avv. C. Massacesi

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA

ing. S. Ronconi (delegato)

Dirigente Servizio Rifiuti:

Dirigente delegato della Provincia.

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

arch. T. Di Biase



Relazione istruttoria

Istruttore

geom. Stornelli

Premesso che il C.C.R. per la V.I.A. con giudizio n 2456 del 4/12/2014 ha espresso, a questo progetto, parere di Preavviso di Rigetto ai sensi dell'Art. 10 Bis della L.241/90 per la seguente motivazione: In quanto il terreno su cui è previsto l'intervento è interessato da scarpata morfologica come risultante dal PAI e per l'eliminazione della stessa non è stato acquisito il parere preventivo dell'Autorità di Bacino e conseguente Delibera di Consiglio Comunale.



Pagina 1



Inoltre, l'intervento interessando un'area agricola, appare in contrasto con la L.R. 24/2014.

Il Comitato ritiene non opportuna l'applicazione delle disposizioni degli artt. Da 21 a 28 del D. lgs 152/2006 del testo in vigore, in quanto le motivazioni suddette non possono essere superate neppure attraverso la più approfondita analisi degli aspetti relativi, effettuata con la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinential superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del presente giudizio.

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questo Comitato il provvedimento definitivo di diniego.

Precedente istruttoria:

Ditta:Iezzi Umberto

Comune di Torino di Sangro

Coltivazione cava di materiale sabbioso in località Piana Sodero (fg 6 pt 339, 340, 341.) (parziale ripristino) Verifica di Assoggettabilità (All IV punto 8 lett. i D.L. gs n 4 del 16/01/2008)

Il progetto summenzionato è stato pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n 14 il giorno 09/04/2014 e fino alla data odierna non sono pervenute osservazioni.

I lavori consistono nella coltivazione di una cava di sabbia che si sviluppa su una superficie netta di 1650 mq. Detta superficie, attualmente è coltivata ad uliveto. (E' stata fatta richiesta di espianto all'assessorato all'agricoltura.) La morfologia dell'area in oggetto è costituita sostanzialmente da una superficie sub-pianeggiante che si sviluppa attorno a quote comprese tra i 92-96 m slm.

La coltivazione sarà eseguita in un unico lotto su tutta la superficie interessata, con una profondità massima pari a circa dieci metri.

Per il ripristino sarà usato terreno vegetale appositamente accantonati al fine di reintrodure l'uso agricolo della superficie interessata.

Il progetto è improntato alla massima semplicità, lo scavo si approfondisce per una profondita max. di 10 metri. La tecnica di coltivazione prevede l'abbassamento progressivo a partire dall'alto e consente di realizzare le operazioni di sistemazione in concomitanza con i lavori stessi di coltivazione. Al termine dei lavori loperazione di risagomatura finale sarà perfezionata con lo spadimento dello strato di terreno vegetale preventivamente asportato e conservato, in modo da restituire l'area alle pratiche agricole.

Date le modeste dimensioni dell'area di cava, la coltivazione avverrà in un unico lotto di escavazione. Si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalle norme di Polizia Mineraria per la sicurezza su lavoro.

Un'apposita recinzione con cancello, disposta ad almeno un metro dalla scarpate, eviterà l'ingresso a persone o mezzi non autorizzati; verrà inoltre apposta segnaletica opportuna di avviso e pericolo.

L'area di cava, al netto delle superfici di rispetto, ha una supercicie di circa 1.600,00 mq. In considerazione delle superfici e dell'entità dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale, si prevede un periodo di lavorazione distinto in due fasi: la coltivazione vera e propria della durata di circa 3.3 anni, e la fase di ripristino della durata complessiva pari a mesi 6.

Dimensioni del progetto: superficie netta Mq 1650 volume tot. Mc 16500 terreno veg 1650 netto mc .14850.

La falda dai sondaggi effettuati non è stata rinvenuta fino a meno 20mt.

L'area ricade esterna a siti sic e zps, è zona agricola, è zona "D" di piano paesistico

Regionale.(dista oltre 1km dal sito Sic e ml 1700 dalla linea di costa).

Il piano stralcio di bacino per l'assettoidrogeologico, all'interno dell'area di cava, riporta un pericolo di "P scarpata" (non risulta allegato il parere dell'autorità di bacino)

La durata della cava sara condizionata dal mercato e dalle sue esigenze. La produzione media annua e di circa 4.500 mc. La cava, con una potenzialita complessiva totale di circa 14.850,00 mc netti da collocare ha una vita utile teorica di 14.850/4.500 = 3.3 anni totali.

RIPRISTINO AMBIENTALE

Al termine dei lavori di coltivazione si provvederà immediatamente a ripristinare le aree escavate mediante riporto di





terreno vegetale e definizione di una scarpata con inclinazione di 30°, come riportato nel progetto di ripristino, per consentire in tal modo il reinserimento della stessa nel contesto circostante.

Il terreno interessato non è di genesi alluvionale, ma riscontra vincolo idrogeologico.

Le opere di ricomposizione finale delle cave devono tendere a ripristinare condizioni simili o migliori di quelle preesistenti l'attività estrattiva e comunque coerenti con l'assetto produttivo delle aree circostanti.

Il ripristino ambientale verrà realizzato con il seguente ordine:

riporto di uno spessore di almeno 1,00 m di terreno vegetale;

sagomatura delle scarpate;

realizzazione di opere di regimazione delle acque (fossi di guardia, canalette di raccolta);

operazione di concimazione e fertilizzazione delle aree;

piantumazione e rinverdimento delle scarpate;

coltivazione della parte ripristinata.

Il riempimento sarà costituito da terreno vegetale, limoso e sabbioso, derivante in parte dalterreno vegetale prelevato in posto ed in parte dalle opere pubbliche in cui opera la Ditta richiedente: in particolar modo verrà utilizzato il materiale di sbancamento derivante dalla realizzazione di piazzali industriali. In ogni caso la tipologia di materiali utilizzati sarà conforme a quanto stabilito dal D.M. 05/09/1994 e s.m.i.

Il materiale verrà collocato per strati successivi al fine di favorire un graduale costipamento e ridurre al massimo gli avvallamenti e depressioni sull'area ripristinata.

Attualmente l'area oggetto di cava risulta in parte coltivato ad uliveto. Al termine del ripristino si otterrà un suolo dalle buone caratteristiche agrarie e dotato di sufficiente permeabilità.

Al termine della cosltivazione e della successiva sistemazione di ripristino le aree di cava saranno utilizzate per fini agricoli, in particolare su indicazioni del proprietario, verranno destinate a colture di cereali, quali mais.

Allegati: Carta della viabilità, Relazione geologica, richiesta di espianto degli ulivi.

Nella relazione geologica risulta scritto:" Nell'area intressata dalla cava è segnalata la presenza di un scarpata, in realtà vi è una rottura di pendenza ma il versante ha una inclinazione minore di 45° per cui non si può considerare come scarpata."

Nelle norme di attuazione del piano di bacino per l'assetto idrogeologico si legge: "Tuttti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e da scarpata possono essere realizzati da parte del soggetto proponente, subordinatamente al parere rilasciato dall'autorità competente.

*******Indata 17/12/2014 la ditta ha richiesto lo sblocco della pratica onde inserirela richiesta di sospensione dei termini (10 giorni) onde acquisire la seguente documentazione :

- -Atto di svincolo rilasciato dal settore relativo all'intervento limitrofo in essere
- -Acquisizione del parere dell'autorità di Bacino
- -Relazione in merito alla L.R. 14 del 2014.

Per quanto di competenza si rimette al C.C.R. per La V.I.A.

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Iezzi Umberto per l'intervento avente per oggetto:

Coltivazione cava di sabbia

da realizzarsi nel Comune di TORINO DI SANGRO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Si accoglie la richiesta formulata dalla ditta di proroga per l'inoltro delle controdeduzioni al preavviso di rigetto, concedendo ulteriori 30 giorni dal ricevimento del presente.



I presenti si esprimono all'unanimità .

avv. C. Gerardis (Presidente)

ing. G. Misantoni

ing. G. Misantoni

avv. C. Massacesi

ing. E. Faieta

ing. S. Ronconi (delegato)

arch. T. Di Biase

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizo viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accetamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.